

- morfo-tipologia del progetto

C ①

Gli insediamenti si dovranno caratterizzare per la loro alta qualità ambientale, urbanistica ed edilizia di cui al successivo art. 36.

A questo scopo l'intervento sarà organizzato secondo i criteri della biourbanistica prima e della bioarchitettura poi di cui all'art. 33.C.1 e nello schema del quartiere giardino di cui al successivo art. 32.4.

In riferimento al loro contesto ambientale, andranno in particolare valorizzati e/o compensati i boschi esistenti da riproporre nello schema di un bosco urbano, da convenzionare come standard dell'ambito, eventualmente dotato di un Presidio ambientale (osservatorio florofaunistico, ecc.)

Gli insediamenti non dovranno modificare la costa morena attualmente presente, separandola dagli insediamenti da una quinta arborata di cui all'art. 32.7.

L'accessibilità degli insediamenti dovrà essere garantita prioritariamente da Via Dalla Chiesa.

Parte dello standard deve risultare sufficiente per la realizzazione dei parcheggi di servizio dell'ambito.

Per l'insediamento C① a confine della fascia di rispetto ferroviaria, la documentazione di clima acustico di cui all'art. 11 dovrà essere prodotta preventivamente già in sede di Piano Attuativo.

- specifiche esigenze di infrastrutturazione e servizi (in particolare nei casi siano previsti strutture caratterizzate da rilevante affluenza)

2) **PAESAGGIO E RETE ECOLOGICA**

L'Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile "Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatica, degli habitat e dei paesaggi" e "Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche" attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del Paesaggio e della Rete Ecologica, così come rappresentata dall'All. 4 – Doc. 1B Carta dei Beni Paesaggistici (D.G.R. IX/2727/2011) della sensibilità dei siti e Rete Ecologica Comunale e dall'All. 1d – Doc. 1G – Azioni per la sostenibilità.

A - Paesaggio

Veduggio con Colzano appartiene all'ambito geografico della Brianza.

L'unità di Paesaggio a cui appartiene Veduggio con Colzano è il Paesaggio della fascia collinare "Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche" (P.P.R.) e più precisamente il "Paesaggio delle Colline della Brianza" (P.T.P.C.).

Gli elementi costitutivi del paesaggio naturale di cui all'All. n°. 1 alle presenti norme, presenti in Veduggio con Colzano sono:

1.1 Settore geomorfologico e naturalistico

1.1.1 Emergenze geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche quali

- gli orli di terrazzo fluviale lungo il torrente Bevera e glaciale ai piedi delle creste di morena e dei promontori
- le creste di morena in località Via Risorgimento
- i promontori prospettanti sui Cariggi e sui boschi di S. Martino

1.1.6 il fiume Lambro

1.1.7 le zone umide in località Cariggi

1.1.8 il torrente Bevera

1.110 boschi.

Gli elementi costitutivi del paesaggio antropico di cui all'All. n°. 1 alle presenti norme, presenti in Veduggio con Colzano sono:

- 2.1 Settore antropico – Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale
- 2.1.1 viabilità storica
- 2.1.3 opere d'arte territoriali
- 2.2 Settore antropico – Elementi paesaggio agrario e strutture verdi
- 2.2.7 giardini e verde urbano
- 2.2.8 filari e monumenti naturali
- 2.4 Settore antropico – Tipi edilizi
- 2.4.1 tipi specialistici e di uso pubblico

B – Rete ecologica

Gli elementi costitutivi di questa Rete che interessano il territorio di Veduggio con Colzano sono:

- B1 per la Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) di cui alla D.G.R. n°. 10962 del 30 dicembre 2009
 - il territorio di cui alla scheda n°. 50 – Laghi Briantei e di cui alla Scheda n°. 70 – Settore Montevecchia
 - la rete verde regionale di cui all'art. 24 – P.P.R.
 - gli elementi di primo e secondo livello della R.E.R. in quanto aree importanti per la biodiversità (aree interne all'area prioritaria 01 – Colline del Varesotto e dell'Alta Brianza)
 - la rete idrografica di cui all'art. 20 – P.P.R.
 - i boschi di cui all'art. 24 – P.P.R.
 - il corridoio Regionale Primario ad alta antropizzazione di cui alla scheda n°. 70 – Settore Montevecchia
 - il varco da tenere lungo il fiume Lambro
- B2 per la Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.)
 - la rete idrografica e le rogge di cui all'art. 24 delle N.d.A. del P.T.C.P. (corrispondente alla rete idrografica della R.E.R. non compresa nel Parco Regionale della Valle del Lambro)
 - i boschi di cui all'art. 12 del P.T.C.P. (corrispondenti ai boschi della R.E.R.)
 - gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (A.A.S.) di cui agli artt. 6 e 7 delle N.d.A. – P.T.C.P. (all'esterno del Parco Regionale della Valle del Lambro)
 - gli elementi geomorfologici di cui all'art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P. (corrispondente agli orli di terrazzo del paesaggio)
 - il sistema delle acque superficiali e idrografia artificiale di cui agli artt. 10 e 24 delle N.d.A. del P.T.C.P.
- B3 per la Rete Ecologica Comunale (R.E.C.)
 - la R.E.R. e la R.E.P.
 - i passaggi ecologici di cui all'art. 62
 - il sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di cui all'art. 32.7
 - i coni ottici di cui all'art. 32.13.

C - Tutela e valorizzazione

Attraverso il Parco Regionale della Valle del Lambro che ricomponе paesaggisticamente il territorio antropizzato e non, lungo la Valle del Lambro, Veduggio con Colzano partecipa al progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso il Corridoio Regionale Primario ad alta antropizzazione di cui alla scheda n°. 70 – Settore Montevecchia.

D - Indirizzi

All'interno di questo Ambito di Riqualificazione valgono le prescrizioni specifiche degli ambiti ricompresi ed i seguenti indirizzi e principi:

- a) limitare gli interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti;
- b) prevedere per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica;

- c) favorire per le compensazioni ambientali, la realizzazione di nuove unità ecosistematiche, coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale;
- d) promuovere azioni di mitigazione per le infrastrutture della mobilità e salvaguardare e promuovere la mobilità ciclopeditone;
- e) promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, da perseguirsi anche attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi e compensativi;
- f) salvaguardare e valorizzare i principali convisivi sulle unità di paesaggio interne al territorio comunale ed esterne, eventualmente integrando quelli individuati dal P.G.T.

A questo scopo, il P.G.T. individua dei sottopassi ecologici (G5) di cui all'art. 62 per il superamento delle infrastrutture interne ai vari elementi costitutivi della Rete.

All'interno delle aree corrispondenti alla rete ecologica principale valgono le prescrizioni di cui alle N.T.A. del P.T.C.P.

1) **QUARTIERI GIARDINO**

Per gli A.T. a Quartiere Giardino valgono le seguenti direttive generali e specifiche.

a - Direttive generali

All'interno dell'ambito:

- 1) l'edificazione è possibile a condizione che non induca nuove urbanizzazioni ma solo il completamento di quelle esistenti e gli allacciamenti necessari
- 2) l'edificazione è possibile ampliando gli edifici esistenti o realizzandone dei nuovi nelle aree opportunamente individuate dal Documento di Piano, nello schema di edifici isolati mono o bifamiliari, escluse le case a schiera e gli edifici multipiani
- 3) le aree libere saranno piantumate in aderenza agli edifici e coltivate per la rimanente parte ad orti e campi
- 4) non sono consentite costruzioni accessorie nelle aree inedificate. E' possibile l'accorpamento dei volumi accessori preesistenti
- 5) devono essere garantiti alcuni corridoi ecologici per il collegamento dei diversi ambienti naturali e alcune direttrici di permeabilità visiva
- 6) va privilegiata la mobilità ciclopeditone, in collegamento con i principali percorsi ciclopeditoni comunali
- 7) L'asse viario di riferimento per l'urbanizzazione e quindi l'edificazione dei lotti è la Via corrispondente che verrà sistemata nello schema del percorso di valore paesistico.
- 8) dovranno essere conservati e valorizzati gli elementi geomorfologici dei luoghi (cordoni morenici, crinali, orli di terrazzo, ecc.) con particolare attenzione al mantenimento dell'andamento altimetrico dei terreni.

Valori cromatici

Tutti gli interventi devono prevedere valori cromatici riconducibili alle terre naturali, al cotto, al legno.

L'uso di toni di contrasto è ammesso non oltre il 20% delle superfici esterne.

Nei progetti devono essere indicati i valori cromatici prescelti, e devono essere allegati campioni dei toni di contrasto.

Non sono ammessi serramenti nei colori bronzati, dorati o metallizzati.

Alberature

Gli spazi liberi saranno progettati nello schema del Parco / Giardino urbano di cui al successivo punto 6-c. e dovranno essere censite e conservate eventuali architetture vegetali di cui al successivo punto 6-b.

Per la messa a dimora delle nuove alberature, devono essere preferite le specie autoctone.

b - Direttive specifiche

Per gli Ambiti di Trasformazione C①, C②, C③ e C④ oltre gli indirizzi generali di cui sopra, valgono quelli specifici di cui all'art. 31.

7) SISTEMA DELLE AREE VERDI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI

Questo Documento di Inquadramento comprende aree verdi dislocate distribuite all'interno e all'esterno del centro abitato, in tutti gli ambiti.

Queste aree vengono comprese in questo ambito per l'esigenza di valorizzare la loro specificità ambientale e paesaggistica.

Descrizione

Il sistema delle aree verdi negli aggregati urbani comprende aree diverse del territorio comunale, alcune già comprese in altri Piani di Coordinamento.

Obiettivo

Questo Documento di Inquadramento propone la valorizzazione del "Parco diffuso" in grado di superare la concezione del verde per "isole", al fine del riequilibrio ecologico della mitigazione dello sviluppo urbanistico.

Prescrizioni

Il sistema delle aree verdi negli aggregati urbani comprende:

- Parchi monumentali o giardini storici (pubblici / privati) (a)
la cui composizione architettonico-vegetazionale presenta, da un punto di vista storico ed artistico, un interesse pubblico e come tali sono considerati monumenti (Carta dei Giardini Storici - Carta di Firenze del 15 dicembre 1982 ICOMOS - IFLA).
Il recupero e la riqualificazione di tali aree, compresi gli edifici al servizio del verde, è soggetto a progetto di restauro paesistico - ambientale con riqualificazione funzionale nella ricostruzione dell'unità di paesaggio.
- Architetture vegetali e/o Alberi monumentali (b)
Esemplari arborei in gruppo od isolati di eccezionale rilevanza per varietà botanica, età e dimensione.
- Parco / Orti e Giardini urbani (c)
(Parco attrezzato / Parco di Quartiere / orti e giardini d'isolato).
Complessi unitari distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione all'interno dei quali siano riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e che ne regolano lo specifico utilizzo.
Spazi verdi collettivo - ricreativi a servizio di impianti sportivi e delle residenze afferenti.
- Alberature stradali (d)
(filari e quinte ornamentali)
Elementi vegetali a sviluppo lineare lungo gli assi stradali del tessuto edificato con precise funzioni igienico - sanitarie, estetiche e ricreative.
- Aiuole, rotatorie, verde decorativo (e)
Situazioni episodiche di verde da realizzarsi secondo coerenza e con norme di buona condotta di ecologia urbana, nel rispetto delle immagini ambientali affermate.
- Aree d'igiene urbana (f)
Rientrano in questo contesto le fasce laterali della Strada Statale e della Strada Provinciale. La sistemazione di queste aree dovrà essere eseguita secondo schemi di "quinta arborata" per l'abbattimento di polveri e rumori, sempre nel completo rispetto delle valenze ambientali (omogeneizzazione dei margini edificati con specifica funzione estetico - biologica).
- Aree verdi residuali (g)
Aree per manifestazioni pubbliche - feste popolari, circo, luna park, ecc.
Si caratterizzano per un'estrema varietà funzionale - formale d'area.
La realizzazione di questo genere di aree dovrà eseguire i criteri classici adottati nella "forestazione urbana" (es. perimetrazione fittamente arborata).
- Quinte di separazione di aree a funzioni conflittuali (h)

Si identificano come "cinture verdi" dell'intorno abitato e svolgono un'importante funzione di ricucitura del tessuto vegetazionale fra paesaggio urbano ed extraurbano. Fanno riferimento alle siepi arborate / macchie di campo.

- Boschi (i)

Sono aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche e collocazione assumono interesse paesistico. Gli interventi ammessi rispondono al principio della valorizzazione, di cui al successivo art. 58 delle presenti norme.

- percorsi ciclopedonali (l) di cui all'All. n°. 2 del Doc. 1 B e di cui all'Al. N°. 1 del Doc. 1 G.

La classificazione delle aree verdi è funzionale alla formazione di uno specifico Piano del Verde, per la loro valorizzazione e gestione unitaria.

Si intendono quali specie autoctone ed altoarbustive quelle ammesse nel territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro dal P.T.C.

12) BOSCHI URBANI

Il P.G.T. sollecita l'individuazione e la formazione di nuovi boschi nei vari Ambiti di Trasformazione e di riqualificazione.

Questi boschi corrispondono ai nuovi ambiti F4, da formare e/o riqualificare attraverso attività di compensazione di cui al successivo art. 35.B .

I Boschi urbani saranno progettati nello schema del Parco/giardino urbano di cui al precedente punto 7.c e saranno accessibili in tutto o in parte al pubblico.

Per le aree boscate già esistenti e da considerare a norma di legge "bosco", prevale la normativa forestale di cui alla L.R. 27/2004 e L.R. 5/2007.

13) CONI OTTICI

Sono ambiti di rilevanza paesaggistica e visiva all'interno dei quali occorre evitare qualsiasi tipo di edificazione o, quando consentito dalle norme degli ambiti ricompresi, occorre che l'edificazione non alteri il campo visivo e gli elementi paesistico – ambientali e storici del campo ottico.

- indicazioni della tipologia di strumento attuativo, ad eccezione degli interventi pubblici o d'interesse pubblico, gli eventuali dettagli già definiti relativi allo strumento attuativo

- 1) Gli interventi edilizi ed urbanistici all'interno dei comparti di intervento compresi negli Ambiti di Trasformazione di cui al comma 1 sono subordinati all'approvazione di Piani Attuativi, ed a quanto previsto ai successivi comma.

- criteri dettagliati di intervento per un corretto inserimento ambientale e paesaggistico

Art. 24 - TUTELA PAESISTICA E QUALITA' AMBIENTALE

Il Comune al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile del proprio territorio e di recuperare i suoi valori paesistico - ambientali, persegue il recupero e la valorizzazione dei luoghi ed emergenze storico - architettoniche ed archeologiche, degli ambiti paesistici, naturali e fluviali, dello sviluppo degli ecosistemi, della fruizione culturale e sociale.

Tale progetto si articola nei programmi di azione paesaggistica di cui all'art. 32 del Piano Paesaggistico Regionale (P. P.R.) e di cui all'art. 26 "Tutela paesistica" delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro e di cui al suo Regolamento Paesistico e nelle seguenti azioni di:

- incentivi per il recupero e la valorizzazione degli ambiti paesistici di maggior pregio;
- incentivi alla realizzazione di interventi di recupero paesistico - idraulico dei corsi d'acqua minori;

- valorizzazione del patrimonio ambientale e storico - culturale, che attraverso la realizzazione di circuiti turistico - culturali;
- incremento dell'equipaggiamento vegetazione attraverso azioni di rimboschimento e la creazione di aree di connessione ecologica tra i diversi ambiti di naturalità (Sistema delle aree verdi negli aggregati urbani) di cui all'allegato n°. 1 alle presenti norme;
- incentivi allo sviluppo turistico e fruitivo mediante programmi con l'individuazione di poli culturali e di tempo libero e sportivi;
- realizzazione di percorsi ciclopeditoni ai fini dello sviluppo fruitivo anche in accordo con i Comuni limitrofi.

Tali azioni sono illustrate dall'art. 32 delle presenti norme e dall'Allegato n°. 1d del Doc. n°. 1 – G.

ESAME PAESISTICO E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Ai sensi dell'art. 8 e della parte IV – Esame Paesistico dei progetti della normativa del P.P.R., gli interventi promossi dal P.G.T. su aree vincolate paesaggisticamente in base al D.Lgs.n°. 42/2004 di cui all'All. n°. 1 al Doc. 1D = 3C - Relazione e di cui all'All. n°. 4 del Doc. n°. 1B, sono assoggettati alla procedura di autorizzazione paesaggistica mentre i progetti degli interventi sulle aree non interessate dai vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004, di cui all'All. n°. 4 del Doc. n°. 1 – B, sono soggetti all'esame paesistico.

La tutela e la qualificazione dell'ambiente si dovrà esprimere mediante la verifica dei caratteri della trasformazione proposta in relazione al grado di sensibilità paesaggistica dei siti così come descritta dai suoi elementi costitutivi: occorre cioè determinare la compatibilità tra le risorse naturalistico/ambientali e/o di pregio storico/artistico con la trasformazione proposta.

L'Autorizzazione paesaggistica e l'esame paesistico sono per il resto normata dalla legislazione vigente.

QUALITÀ AMBIENTALE

Per i Piani Attuativi, per i progetti di opere pubbliche, nonché i progetti di nuova costruzione, di ricostruzione, di ampliamenti e ristrutturazione ricadenti in ambiti soggetti a vincolo condizionato corrispondenti ai diversi livelli del grado di sostenibilità di cui all'All. 1 c del Doc. 1 – G della V.A.S., la relazione di accompagnamento deve illustrare i provvedimenti assunti per risolvere le criticità corrispondenti a ciascun vincolo, al fine di migliorare la sostenibilità degli interventi, dal punto di vista, geologico, idraulico, ambientale, storico, ecc.

COERENZA DEL P.G.T. CON IL P.T.R.

Così come indicato dall'art. 34 del P.T.R., il P.G.T. ha impostato le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistici contenuti in tale Piano così come esplicitati dal P.T.C.P. della Provincia di Monza e Brianza e così come attuate dal Piano del Paesaggio di cui all'All.n°.5-Doc.1B (Carta dei Beni Paesaggistici (D.G.R. n°. IX/2727/2011), della Rete Ecologica Comunale) e di cui all'All.n°. 4 - Carta del Paesaggio del Doc.n°.3C.

Il P.G.T. si propone quindi come “atto a maggiore definizione” rispetto al P.T.P.R. ed al P.T.C.P. recependone e sviluppandone le indicazioni di metodo e di merito, configurandosi alla fine come piano paesistico dell'intero territorio comunale.

Le politiche e le azioni di tutela e valorizzazione paesaggistica sono state infatti applicate all'intero territorio comunale, integrando le disposizioni del Titolo III, artt. 136 e 142 del D. Lgs 42/2004.

Art. 36 – INDICI AMBIENTALI E DI SALUTE DEI CITTADINI

Per i Piani Attuativi, per i progetti di opere pubbliche, nonché i progetti di nuova costruzione, di ricostruzione, di ampliamenti e ristrutturazione, all'interno degli Ambiti di Trasformazione urbanistica e degli Ambiti di Riquilificazione, la relazione di accompagnamento (Rapporto sullo stato dell'Ambiente e sulle azioni ambientali promosse) oltre che adempiere alle verifiche di cui ai successivi capitoli, deve precisare / integrare la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Documento di Piano. In particolare per gli Ambiti di Trasformazione e per i progetti ricadenti in ambiti soggetti a vincolo condizionato corrispondenti ai vari livelli di grado di sostenibilità di cui al Doc. 1 – c della V.A.S., la relazione deve illustrare i provvedimenti assunti per risolvere le criticità corrispondenti a ciascun vincolo, al fine di migliorare la sostenibilità degli interventi, dal punto di vista geologico, idraulico, ambientale,

storico, ecc.

A - QUALITA' DEL SUOLO

- 1) I Piani Attuativi, i progetti di opere pubbliche, nonché quelli di nuova costruzione, di ricostruzione, di ampliamento e ristrutturazione, relativi ad Ambiti di Trasformazione urbanistica ed interni agli Ambiti di Riqualficazione, non possono essere approvati od assentiti se i relativi progetti non sono corredati da specifica indagine ambientale ai sensi del Regolamento Locale di Igiene. Qualora venga rilevata una contaminazione, dovrà attivarsi l'iter previsto dal D. Lgs. 152/06 – Titolo V, indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, così come indicato dall'art. 12 delle N.T.A. del P.G.T.. Le indagini saranno volte a documentare il grado di contaminazione del suolo (considerato dall'intero Piano Attuativo o costituente area di sedime e di pertinenza del fabbricato oggetto dello specifico intervento previsto) ed a definire l'eventuale riduzione (della Slp e/o del Volume o del suolo da investire con l'attività edilizia) o - addirittura - l'eventuale esclusione dell'utilizzazione edificatoria consentita da P.G.T. ovvero a definire le eventuali operazioni di confinamento e/o bonifica necessarie per realizzare le condizioni di utilizzabilità del suolo stesso.
- 2) In caso di interventi di sola demolizione, gli stessi non potranno comunque essere avviati in mancanza di una relazione sui referti di cui al capitolo precedente A- 1), attestante la qualità del suolo e la condizione in cui esso si verrà a trovare a demolizione avvenuta.
- 3) Le disposizioni di cui ai capitoli del presente articolo si applicano in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) ove gli strumenti da approvare o gli interventi da assentire prevedano o comportino l'esecuzione di lavori che investano il suolo
 - b) ove il Piano Attuativo, il progetto di opera pubblica o intervento edilizio interessino, in tutto od in parte, porzioni del territorio comunale sulle quali siano o siano state insediate (o, comunque, via siano o vi siano state svolte) attività dalle quali derivino - normalmente - reflui industriali o residui qualificabili come rifiuti nocivi.

Le suddette disposizioni si applicano altresì agli interventi interni agli Ambiti di Trasformazione urbanistica ed agli Ambiti di Riqualficazione ogni qual volta il Comune ne ravvisi - motivatamente e su conforme proposta o parere del competente organo tecnico igienico - sanitario - la necessità.

Gli interventi all'interno degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riqualficazione possono essere ammessi a condizione che esista o si possa realizzare la rete di fognatura in collegamento con la rete di fognatura comunale così come previsto dal precedente art.6a.

B - QUALITA' AMBIENTALE

La relazione di cui in premessa deve illustrare la soluzione proposta dei problemi di qualità dell'aria, di raccolta dei rifiuti, dell'abbattimento dei rumori, del disinquinamento delle acque e del risparmio energetico, nello schema di un ecosistema tendenzialmente autosufficiente.

La stessa relazione dovrà in particolare illustrare i sistemi adottati di raccolta e di accumulo dell'acqua piovana per usi non potabili e l'utilizzo di impianti di combustibili meno inquinanti e dovrà inoltre dimostrare che ogni Piano o Progetto ha adempiuto alle seguenti prescrizioni particolari

- 1) Per interventi che ricadono in tutto o in parte all'interno di aree boscate, la soluzione di questa specifica criticità e quindi l'attuazione degli interventi stessi è subordinata alla realizzazione di contestuali interventi di compensazione in attuazione dell'art. 4 del D. lgs. 227/2001 e della D.G.R. n°. 7/13900 del 1 agosto 2003:
 - rimboschimento su una superficie variabile da 2 a 5 mq. per ogni mq. di bosco trasformato;
 - versamento del relativo contributo per ogni mq. di rimboschimento dovuto e di cui al paragrafo precedente.Tali parametri valgono anche per l'attuazione dei Boschi Urbani di cui al precedente-art. 32.12 delle N.T.A. del P.G.T..

Gli interventi compensativi di cui sopra, devono prioritariamente essere attuati nelle aree già individuate da coprire di boschi dal P.G.T.
- 2) In attuazione della D.G.P.V. n°. 41 del 10 febbraio 2004, gli interventi possono prevedere l'utilizzo in

variante ai sensi dell'art. 1b delle presenti norme, di terreni azzonati dal P.G.T. come ambito agricolo E1,F3 e F4 solo se:

- abbandonati e cioè non più utilizzati e/o coltivati da almeno tre anni o non colonizzati da parte di specie forestali da più di tre anni;
 - non interessati da contributi o agevolazioni anche per l'abbandono obbligatorio o volontario.
- 3) Il P.G.T. promuove la "conservazione e valorizzazione" degli elementi geomorfologici (cordoni morenici, crinali, orli di terrazzo, ecc.) del territorio comunale, così come rilevabili in loco e di cui alla tav. n°. 2 – Carta geomorfologica dello Studio Geologico e di cui all'Allegato 1b del Doc. n°. 1 – G, nei casi e secondo le procedure di cui agli artt. 24 e 25 delle N.T.A. del P.G.T. e di cui all'art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P. di Monza e Brianza.
- In generale deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare attenzione al mantenimento dell'andamento altimetrico dei terreni.
- 4) Il P.G.T. promuove
- l'applicazione dei criteri e dei limiti di emissione per gli impianti di produzione di energia di cui al D.G.R. n°. 7/6501 del 19 ottobre 2001;
 - il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 8 della L.Q. 447/95 e di cui all'art. 11 delle presenti norme.

C - QUALITA' URBANA

L'attuazione degli interventi all'interno degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione sono subordinati alla verifica delle ricadute prodotte sul sistema della mobilità. Dovranno in particolare essere verificate le previsioni dell'Allegato n°. 2 - Viabilità al Doc.n°. 1-B del P.G.T. e, per quanto di competenza, attuate contestualmente all'intervento.

In generale gli interventi negli Ambiti di Trasformazione dovranno risultare a bassa densità di urbanizzazione, rinunciando quindi per quanto possibile a prolungare strade e reti tecnologiche pubbliche all'interno degli insediamenti e prevedendo solamente il loro completamento, e se possibile i soli allacciamenti.

D - QUALITA' PAESISTICA

Il Comune al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, persegue il recupero e la valorizzazione dei luoghi, delle emergenze storico – architettoniche e degli ambiti paesistici, lo sviluppo degli ecosistemi e la loro fruizione culturale e sociale così come previsto dall'art.23 delle N.T.A. del P.G.T..

Ai sensi degli artt. 8 e 25 del P.T.P.R., gli interventi all'interno degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione, sono specificatamente assoggettati all'esame paesistico di cui alla Parte IV del P.T.P.R..

Prescrizioni particolari

Gli Ambiti di Trasformazione C e D compresi nell'ambito di rilevanza paesistica, l'edificazione deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art.31 delle N.d.A. del P.T.C.P..

In attuazione di quanto disposto dall'art. 8.4 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco della Valle del Lambro, i confini degli insediamenti coincidenti con il perimetro del Parco, della fascia dei 150 mt. di tutela dei corsi d'acqua, delle aree boscate, degli ambiti di rilevanza paesistica, fluviale e naturalistica del P.T.C.P., dei centri storici/nuclei di antica formazione ed in generale delle aree agricole e naturali, saranno piantumati nello schema della quinta arborata di separazione di cui all'Ambito di Riqualificazione n°.7 (art.31 delle presenti norme) e di cui al repertorio B, tipologia I1 allegato al P.T.C.P.

Il P.A. nell'Ambito di Trasformazione C di Via Risorgimento, non dovrà modificare la cresta di morena attualmente presente, separandola dagli insediamenti da una quinta arborata di cui al precedente capoverso.

E - SALUTE DEI CITTADINI

Gli indici di qualità del suolo, ambientale, urbana e paesaggistica vanno perseguiti ed attuati nell'ottica del miglioramento dello stato di salute della popolazione residente in Veduggio con Colzano.

Pertanto ogni azione individuata in attuazione degli indici ambientali di cui sopra, va verificata in riferimento alle sue conseguenze sulla salute ed il benessere della popolazione interessata.

- criteri di negoziazione (criteri di perequazione urbanistica, tipo di perequazione etc.)

1) Residenza

- a - Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica per destinazioni residenziali C attraverso uno specifico Piano Attuativo è obbligatorio l'incremento dell'indice di pertinenza (Df) da 0,35 fino ad un indice massimo di progetto (Df o Dt per l'A.T. C⑤) di 0,50 mc./mq., in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P.
 - attraverso il trasferimento ed il recepimento del volume degli edifici previsti da demolire per motivi urbanistici, funzionali ed ambientali e/o per diradare i volumi degli altri Ambiti di Trasformazione (B/SU) o degli edifici condonati che si intendono trasferire in quanto in contrasto con le destinazioni di ambito (demolizione contestuale al recepimento del volume da trasferire) o attraverso l'acquisizione di volume dalla Banca Volumetrica Comunale di cui al successivo capoverso.
 - sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della maggior volumetria realizzata e/o dello standard qualitativo realizzato o monetizzato in ragione di un metro quadrato di SIp di standard qualitativo, per ogni 10 mc. di incremento volumetrico residenziale (art. 33B delle presenti norme);
Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di pari valore del corrispondente volume da perequare, di tipo ecologico-ambientale (parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) e/o di recupero dei centri storici (opere di urbanizzazione, ecc.).
 - convenzionando ai sensi dell'art. 18 del T.U. n°. 380/01, dell'art. 43 della legge n°. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni;
 - in attuazione dell'art. 52.1.b delle N.T.A.
 - in attuazione dell'art. 58.3 delle N.T.A. attraverso il vincolo di pertinenza di cui all'art. 15 delle N.T.A.
- b - Per i lotti già edificati e/o liberi di cui all'ambito B (art. 48) e oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione, per l'incremento dell'indice di densità fondiaria = indice di densità territoriale da $Df = 0,801 \text{ mc./mq.}$ e/o da $Df =$ esistente fino ad un indice massimo di $1,10 \text{ mc./mq.}$ o superiore se esistente, si applicano i criteri di compensazione di cui al comma "a" precedente.
Analogamente gli stessi criteri si applicano per interventi di ristrutturazione urbanistica e/o nuova costruzione riferiti a più unità immobiliari e di volumetria uguale o superiore a $4.000,00 \text{ mc.}$ in ambito A (art. 46.2), per la quota volumetrica del 50% della volumetria di progetto per i nuovi interventi e per la quota volumetrica recuperata da altra destinazione a destinazione residenziale principale e/o compatibile per gli interventi di ristrutturazione e per l'eventuale incremento di cui all'art. 52.1.d.2.
- c - Per gli Ambiti di Trasformazione da edificare interamente in regime di convenzionamento ai sensi dell'art. 11.5 – L.R. n°. 12/2005, l'indice di progetto potrà essere elevato del 15%.
- d - Per i Piani Attuativi di cui al P.R.G., se decaduti e confermati dal P.G.T., l'indice di progetto potrà essere pari all'indice di P.R.G. se superiore a $0,50 \text{ mc./mq.}$ con un indice di perequazione pari a $0,15 \text{ mc./mq.}$
- e - L'attuazione dell'A.T. C② è subordinata alla Variante del P.T.C.P. che verrà richiesta dal Comune con apposita domanda all'Osservatorio P.T.C.P. di Monza e Brianza.

- parametri efficienza energetica

Conto energia

In tutti gli Ambiti di Trasformazione, è possibile perequare per l'attuazione degli indici e/o del volume di progetto realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, a beneficio anche di altri interventi, esterni e/o interni ai singoli Ambiti di Trasformazione.

- norme di salvaguardia